

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su Diritto federale (admin.ch) è quella determinante.

Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 9 giugno 2006 l' concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari è modificata come segue:

Art. 17 Idoneità psicofisica

- ¹ La verifica dell'idoneità psicofisica serve ad accertare che il candidato soddisfi i requisiti dal profilo dello stato di salute, quali una capacità percettiva sufficiente, abilità al lavoro a turni e nessuna dipendenza da sostanze psicotrope.
- ² Un medico esamina ogni anno se i membri dei corpi di guardia siano idonei dal profilo della salute. Se non si tratta di uno specialista in medicina del lavoro, il medico trasmette il risultato dell'esame a uno specialista di tale settore.
- ³ Lo specialista in medicina del lavoro valuta, sulla base degli esami effettuati, l'idoneità dal profilo della salute dei membri dei corpi di guardia. Esso trasmette tale valutazione al titolare della licenza.
- ⁴ Il titolare della licenza integra la valutazione di medicina del lavoro nella sua documentazione secondo l'articolo 37 OEPIN². Fondandosi su di essa, decide in merito all'idoneità dei membri dei corpi di guardia dal profilo della salute e registra il risultato nella documentazione.
- ⁵ L'IFSN può consultare la documentazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

. In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio

Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr